

COMUNE di ARENA PO

PROVINCIA di PAVIA

C.A.P. 27040

P.IVA 01029130182

Tel. 0385/270005 – Fax. 0385/70580 - 270015

Prot. n. 43 del 03.01.2018

Arena Po, lì 3 gennaio 2017

OGGETTO: SEGNALAZIONE ILLECITI – c.d. whistleblower – ATTIVAZIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA DEDICATA

Richiamato il modello di segnalazione delle condotte illecite, c.d. whistleblower, rinvenibile sul sito dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", "*altri contenuti*", "*prevenzione della corruzione*", con la presente si segnala che è stato attivato apposito indirizzo di posta elettronica dedicato, cui trasmettere le eventuali segnalazioni di illeciti.

Tale indirizzo sarà accessibile al solo RPCT in carica

INDIRIZZO E - MAIL: segnalazioneilleciti@comunearenapo.it

Con l'occasione si rammenta altresì che la legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'art. 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego, potenziando le tutele offerte al c.d. whistleblowing.

In particolare, la nuova normativa ha stabilito che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione.

E' stato altresì potenziato anche il relativo apparato sanzionatorio. Difatti, l'Anac, cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Infine, a tutela denunciante, non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La

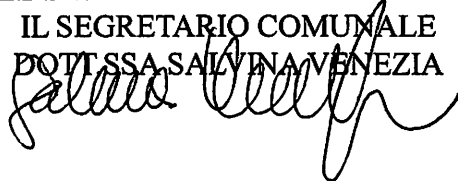
segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Con l'occasione, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SALVINA VENEZIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvina Venezia', is written over the printed name.